

telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame dell'eventuale bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi sociali dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli enti associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli enti associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli enti associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per modificare lo statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei votanti; per de-

